



Documento di seduta

A9-0228/2020

19.11.2020

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19
(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Ondřej Kovařík

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	21
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	38
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	39

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19
(COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0281),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0206/2020),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 ottobre 2020¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0228/2020),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della
ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa
dalla pandemia di COVID-19**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 sta avendo pesanti ripercussioni sulle persone, le imprese, i sistemi sanitari e le economie degli Stati membri. La Commissione, nella propria comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 27 marzo 2020, intitolata "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione"², la Commissione ha sottolineato che la liquidità e l'accesso ai finanziamenti continueranno ad essere problematici nei mesi a venire. È quindi fondamentale sostenere la ripresa dal grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 introducendo modifiche mirate di atti legislativi vigenti in materia finanziaria. Il presente pacchetto di misure è denominato "Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali".
- (2) Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce i requisiti per la redazione, l'approvazione e la distribuzione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato

² COM/2020/456 final del 27.5.2020.

³ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

regolamentato dell'Unione. Nell'ambito delle misure volte ad aiutare gli emittenti a riprendersi dallo shock economico provocato dalla pandemia di COVID-19 sono necessarie modifiche mirate al regime del prospetto. Tali modifiche dovrebbero consentire agli emittenti e agli intermediari finanziari di ridurre i costi e liberare risorse per la fase della ripresa immediatamente successiva alla crisi. ***Le modifiche dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi generali del regolamento (UE) 2017/1129, al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli investitori e il corretto funzionamento del mercato interno. Dovrebbero inoltre tenere pienamente conto, in maniera specifica, della misura in cui la crisi ha inciso sulla situazione attuale degli emittenti e sulle loro prospettive future.***

- (2 bis) ***La crisi della COVID-19 rende più fragili e vulnerabili le imprese dell'Unione, in particolare le PMI e le start-up. Ove opportuno, al fine di agevolare e diversificare le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione, con particolare riferimento alle PMI, tra cui le start-up e le imprese a media capitalizzazione, l'eliminazione di ostacoli ingiustificati e della burocrazia può contribuire a promuovere la loro capacità di accedere ai mercati azionari e a opportunità di investimento più diversificate, a più lungo termine e più competitive, sia per i grandi investitori che per quelli al dettaglio. A tale proposito, il presente regolamento dovrebbe permettere altresì ai potenziali investitori di ottenere più facilmente informazioni sulle opportunità di investimento nelle imprese, dal momento che spesso incontrano difficoltà nel valutare le imprese di piccole dimensioni e giovani con una storia breve alle spalle, una situazione che limita l'avvio di nuove imprese innovative, in particolare per gli imprenditori giovani.***
- (3) Gli enti creditizi si sono attivati nella ripresa per sostenere le imprese che avevano bisogno di finanziamenti e dovrebbero essere un pilastro fondamentale della ripresa. Il regolamento (UE) 2017/2019 riconosce agli enti creditizi il diritto ad un'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto in caso di offerta di determinati titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto fino a un importo totale di 75 milioni di EUR in un periodo di 12 mesi. Tale soglia di esenzione dovrebbe essere innalzata per un periodo di tempo limitato al fine di promuovere la raccolta di fondi per gli enti creditizi e consentire loro di avere un certo margine per sostenere i loro clienti nell'economia reale. Poiché tale misura è limitata alla fase della ripresa, dovrebbe essere disponibile per un periodo limitato ***e concludersi il 31 dicembre 2022.***
- (4) Al fine di affrontare prontamente il grave impatto economico della pandemia di COVID-19, è importante introdurre misure volte a facilitare gli investimenti nell'economia reale, consentire una rapida ricapitalizzazione delle imprese nell'Unione e consentire agli emittenti di attingere ai mercati pubblici in una fase precoce del processo di ripresa. Per conseguire tali obiettivi, è opportuno creare un nuovo prospetto in forma breve ("prospetto UE della ripresa") che, ***oltre ad affrontare le questioni economiche e finanziarie sollevate nello specifico dalla pandemia di COVID-19***, sia facile da produrre per gli emittenti, di facile comprensione per gli investitori, ***in particolare quelli al dettaglio***, che desiderano finanziarli e di facile controllo e approvazione da parte delle autorità competenti. ***Va rilevato che il prospetto UE per la ripresa dovrebbe essere visto principalmente come un elemento che agevola la ricapitalizzazione, con un attento monitoraggio da parte delle autorità nazionali competenti per garantire il rispetto dei requisiti in materia di informazione degli***

investitori. È importante sottolineare che le modifiche del regolamento (UE) 2017/1129 contenute nel presente regolamento non dovrebbero essere utilizzate per aggirare il giusto processo di riesame ed eventuale revisione del regolamento (UE) 2017/1129, cui dovrebbe far seguito una valutazione d'impatto completa. Al riguardo, non sarebbe opportuno aggiungere ulteriori elementi ai regimi di informativa diversi da quelli già previsti a norma del regolamento (UE) 2017/1129 e del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione⁴. Siffatti elementi dovrebbero essere introdotti soltanto nel caso di una proposta di regolamentazione della Commissione sulla base del riesame del regolamento (UE) 2017/1129, come previsto all'articolo 48 di tale regolamento.

(4 bis) È importante allineare le informazioni per gli investitori al dettaglio e i documenti contenenti le informazioni chiave tra i diversi prodotti e leggi finanziari e garantire la piena scelta e comparabilità degli investimenti nell'Unione. Inoltre, la tutela dei consumatori e degli investitori al dettaglio dovrebbe essere presa in considerazione nell'ambito del previsto riesame del regolamento (UE) 2017/1129 e di altre normative pertinenti in materia di servizi finanziari, al fine di garantire documenti informativi armonizzati, semplici e di facile comprensione per tutti gli investitori al dettaglio in tutte le leggi applicabili.

Il previsto riesame del regolamento (UE) 2017/1129 dovrebbe riflettere sulla coerenza e sulla compatibilità dei requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.

(4 ter) Le informazioni sulle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) fornite dalle imprese sono diventate sempre più pertinenti per gli investitori al fine di misurare l'impatto dei loro investimenti in termini di sostenibilità e integrare gli aspetti della sostenibilità nelle loro decisioni di investimento. Di conseguenza, le imprese devono far fronte a una crescente pressione per rispondere alle richieste degli investitori e degli enti creditizi su tali questioni e sono tenute a rispettare molteplici norme in materia di informativa ESG, che sono spesso frammentate e incoerenti. Pertanto, onde migliorare la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità da parte delle società e di armonizzare i requisiti per tale comunicazione nell'ambito del regolamento (UE) 2017/1129, tenendo conto anche di altre normative dell'Unione in materia di servizi finanziari, la Commissione dovrebbe valutare, nel contesto del riesame previsto per il 21 luglio 2022, se sia opportuno integrare le informazioni relative alla sostenibilità nel regolamento (UE) 2017/1129 e presentare una proposta

⁴ Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 26).

⁵ *Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).*

⁶ *Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).*

legislativa al fine di attuare gli obiettivi di sostenibilità in modo standardizzato e comparabile nell'ambito della normativa dell'Unione sui servizi finanziari.

- (5) Le imprese le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o negoziate su un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi prima dell'offerta di azioni o di ammissione alla negoziazione dovrebbero essersi conformate agli obblighi di informativa periodica e continua ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ o del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione⁹. Di conseguenza molti dei contenuti necessari di un prospetto saranno già a disposizione del pubblico e gli investitori negozieranno sulla base di tali informazioni. Il prospetto UE della ripresa dovrebbe pertanto essere utilizzato solo per le emissioni secondarie e dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulle informazioni essenziali di cui gli investitori hanno bisogno per prendere decisioni informate in materia di investimenti. ***Tuttavia, se del caso, gli emittenti o gli offerenti dovrebbero affrontare la questione del modo in cui la pandemia di COVID-19 ha inciso sulle loro attività commerciali dall'avvio dell'emissione primaria, nonché l'eventuale incidenza prevista della pandemia sulle loro attività commerciali.***
- (6) Per essere uno strumento efficace per gli emittenti, il prospetto UE della ripresa dovrebbe essere un documento unico di dimensioni limitate, che consenta l'inclusione mediante riferimento, e tragga vantaggio dal passaporto per le offerte pubbliche di titoli o le ammissioni alla negoziazione su un mercato regolamentato a livello paneuropeo.
- (7) È opportuno che il prospetto UE della ripresa includa una breve nota di sintesi che dovrebbe servire come fonte utile di informazione per gli investitori, in particolare gli investitori al dettaglio. Tale nota dovrebbe essere ***definita all'inizio*** del prospetto UE della ripresa e contenere le informazioni fondamentali di cui gli investitori hanno bisogno per decidere quali offerte e ammissioni alla negoziazione di titoli intendono esaminare ulteriormente, procedendo ***successivamente al riesame*** dell'intero prospetto allo scopo di assumere una decisione. ***È opportuno che tra le informazioni fondamentali figurino quelle riguardanti nello specifico le conseguenze economiche e finanziarie della COVID-19 e le incidenze previste in futuro. Il prospetto UE per la ripresa dovrebbe garantire la tutela degli investitori al dettaglio rispettando le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, evitando nel contempo oneri amministrativi eccessivi. A tale proposito è essenziale che la nota di sintesi non riduca la tutela dell'investitore né dia a quest'ultimo un'impressione fuorviante. È pertanto***

⁷ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

⁸ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

⁹ Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

auspicabile che gli emittenti garantiscano un elevato livello di diligenza nella redazione della nota di sintesi.

- (7 bis) Onde attenuare le preoccupazioni circa la riduzione della quantità di informazioni fornite dal prospetto UE per la ripresa rispetto a un prospetto semplificato per le emissioni secondarie, è indispensabile che vi sia piena trasparenza per quanto riguarda la diluizione delle azioni a seguito di un'emissione. Le emissioni con effetto altamente diluitivo potrebbero avere effetti significativi sulla struttura patrimoniale dell'emittente ed è pertanto necessario includere, tra le informazioni obbligatorie che gli emittenti sono tenuti a comunicare, informazioni sulla diluizione del capitale azionario e dei diritti di voto di cui disporranno gli azionisti attuali dell'emittente in seguito all'offerta pubblica. Occorre tuttavia tenere presente che per le piccole e medie imprese (PMI) potrebbe essere necessario presentare un'offerta al pubblico di azioni superiori all'importo totale del loro capitale, ad esempio per intraprendere grandi progetti al fine di espandere le loro attività. Poiché è preferibile, dal punto di vista della distorsione a favore del debito e del capitale proprio nell'Unione, che tali PMI si procurino capitale azionario anziché assumersi ulteriore debito mediante prestiti bancari, un tetto alle offerte dell'emittente in percentuale del capitale in essere non è uno strumento adeguato per monitorare la diluizione delle azioni.*
- (8) Il prospetto UE della ripresa dovrebbe essere incluso nel meccanismo di stoccaggio dell'ESMA al fine di raccogliere dati a supporto della valutazione del relativo regime. Al fine di limitare l'onere amministrativo per la modifica di tale meccanismo, il prospetto UE della ripresa potrebbe utilizzare gli stessi dati del prospetto per le emissioni secondarie di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129, a condizione che i due tipi di prospetti restino chiaramente differenziati.
- (9) Il prospetto UE della ripresa dovrebbe integrare le altre forme di prospetto previste dal regolamento (UE) 2017/1129 in considerazione dei diversi tipi di titoli, emittenti, offerte e ammissioni. Pertanto, salvo diversa esplicita indicazione, tutti i riferimenti al "prospetto" di cui al regolamento (UE) 2017/1129 dovrebbero essere intesi come riferimenti a tutte le diverse forme di prospetto, compreso il prospetto UE della ripresa di cui al presente regolamento.
- (10) Il regolamento (UE) 2017/1129 impone agli intermediari finanziari di informare gli investitori della possibilità di un supplemento e, a determinate condizioni, di contattare gli investitori lo stesso giorno della sua pubblicazione. ***Il termine ultimo per contattare gli investitori e*** la gamma di investitori da contattare **■** possono far sorgere difficoltà ***per gli intermediari finanziari***. Al fine di fornire assistenza e liberare risorse per gli intermediari finanziari mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione degli investitori, occorre prevedere un regime più proporzionato. Tale regime dovrebbe specificare quali investitori dovrebbero essere contattati dagli intermediari finanziari quando viene pubblicato un supplemento e ***dovrebbe*** estendere il termine per contattarli. ***Il regime dovrebbe garantire altresì che le stesse informazioni siano fornite a tutti gli investitori.***
- (11) Poiché il prospetto UE della ripresa è limitato alla fase della ripresa, il regime di tale prospetto dovrebbe scadere ***entro il 31 dicembre 2022***. Al fine di garantire la continuità

dei prospetti UE della ripresa, è opportuno che **quelli** approvati prima della scadenza del regime benefico di una disposizione di grandfathering.

- (12) Prima del 21 luglio 2022 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. Tale riesame dovrebbe valutare anche se il regime di informativa per i prospetti UE della ripresa sia adeguato per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, **in particolare se garantisce il giusto equilibrio tra una riduzione degli oneri amministrativi e finanziari e la tutela degli investitori.**
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1129,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1129

Il regolamento (UE) 2017/1129 è così modificato:

(-1) il considerando 66 è così modificato:

"(66) Per accrescere la certezza giuridica, dovrebbe essere chiarito il termine entro il quale l'emittente deve pubblicare il supplemento al prospetto e il termine entro il quale gli investitori hanno il diritto di revocare la loro accettazione dell'offerta a seguito della pubblicazione del supplemento. Da una parte, l'obbligo di pubblicare il supplemento al prospetto dovrebbe vigere quando il fatto nuovo significativo, l'errore o l'imprecisione rilevante avviene prima della chiusura del periodo di offerta o, se successivo, prima del momento in cui inizia la negoziazione dei titoli nel mercato regolamentato. D'altra parte, il diritto di revocare l'accettazione dovrebbe applicarsi solo se il prospetto si riferisce a un'offerta al pubblico di titoli e il fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevante sia emerso o sia stato rilevato prima della chiusura del periodo di offerta e della consegna dei titoli. Pertanto, il diritto di revoca dovrebbe essere connesso alla tempistica del fatto nuovo significativo, dell'errore o dell'imprecisione rilevante che hanno causato il supplemento e dovrebbe applicarsi purché tale evento si sia verificato mentre l'offerta è ancora aperta e prima della consegna dei titoli. Il diritto di revoca accordato agli investitori in ragione di un fatto nuovo significativo, di un errore o di un'imprecisione rilevante emerso o rilevato durante il periodo di validità di un prospetto non è pregiudicato dal fatto che il relativo supplemento sia pubblicato dopo il periodo di validità del prospetto. Nel caso particolare in cui un'offerta continui nel quadro di due prospetti di base consecutivi, il fatto che il prospetto di base successivo sia in corso di approvazione non esime l'emittente dall'obbligo di pubblicare supplementi al prospetto di base precedente fino al termine del suo periodo di validità e di accordare i relativi diritti di revoca. Per accrescere la certezza giuridica, il supplemento al prospetto dovrebbe precisare la data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile. Gli intermediari finanziari dovrebbero informare gli investitori circa i loro diritti e facilitare la procedura con cui gli investitori esercitano il loro diritto di revocare le accettazioni. Gli intermediari finanziari dovrebbero informare almeno una volta i loro clienti della possibilità che sia pubblicato un supplemento e del luogo e del momento in cui

sarebbe pubblicato. Al momento della sottoscrizione dei titoli durante il periodo di sottoscrizione iniziale, gli intermediari finanziari dovrebbero informare i loro clienti del loro diritto di revocare l'accettazione e facilitare la procedura con cui gli investitori esercitano il loro diritto di revoca. In caso di pubblicazione di un supplemento, gli intermediari finanziari dovrebbero contattare i loro clienti con mezzi elettronici. Se un investitore non mette un mezzo di comunicazione elettronica a disposizione degli intermediari, l'investitore rinuncia al diritto a essere contrattato tramite intermediari. In tal caso, è opportuno che le informazioni sul supplemento siano reperibili sul sito web dell'emittente."

(1) all'articolo 1, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera k):

"(k) dal [data di applicazione del presente regolamento] al **31 dicembre 2022**, i titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti calcolato su un periodo di 12 mesi sia inferiore a 150 000 000 di EUR per ente creditizio, a condizione che tali titoli:

- i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; e
- ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato.";

(2) all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 14 bis, paragrafo 2, e l'articolo 18, paragrafo 1, il prospetto contiene le informazioni necessarie affinché l'investitore possa procedere a una valutazione con cognizione di causa:";

(3) all'articolo 7 è inserito il seguente paragrafo 12 bis:

"12 bis. In deroga ai paragrafi da 3 a 12, il prospetto UE della ripresa redatto conformemente all'articolo 14 bis include una nota di sintesi in conformità del presente paragrafo.

La nota di sintesi del prospetto UE della ripresa è redatta sotto forma di documento breve, scritto in maniera concisa e di una lunghezza massima di due facciate di formato A4 quando stampato.

La nota di sintesi non contiene riferimenti incrociati ad altre parti del prospetto né include informazioni mediante riferimento ed è:

- (a) presentata e strutturata in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;
- (b) scritta in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni. In particolare è necessario utilizzare un linguaggio chiaro, non tecnico, succinto e comprensibile per **tutti i tipi di** investitori;

(b bis) redatta conformemente all'articolo 27.

(c) composta dalle seguenti quattro sezioni:

- i) un'introduzione, contenente **avvertenze e la data di approvazione del prospetto** ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo;

- ii) le informazioni fondamentali concernenti l'emittente, *tra cui, se del caso, uno specifico riferimento di non meno di 400 parole alle incidenze economiche e finanziarie della pandemia di COVID-19 sull'emittente*;
- iii) le informazioni fondamentali *sulle azioni, tra cui eventuali limitazioni e procedure per l'esercizio dei diritti connessi alle azioni*;
- iv) le informazioni fondamentali sull'offerta pubblica di titoli e/o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.";

(4) è aggiunto il seguente articolo 14 bis:

"Articolo 14 bis
Prospetto UE per la ripresa

1. In caso di offerta pubblica di azioni o ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato regolamentato, possono scegliere di redigere un prospetto UE della ripresa secondo il regime semplificato definito nel presente articolo gli emittenti seguenti:
 - (a) gli emittenti le cui azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato continuativamente da almeno 18 mesi e che emettano azioni fungibili con azioni esistenti emesse in precedenza;
 - (b) gli emittenti le cui azioni siano negoziate in un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi, a condizione che sia stato pubblicato un prospetto per l'offerta di tali azioni e che emettano azioni fungibili con azioni esistenti emesse in precedenza.

(b bis) gli offerenti di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 1, il prospetto UE della ripresa contiene le pertinenti informazioni ridotte necessarie per consentire agli investitori di comprendere:
 - (a) le prospettive *e la performance finanziaria* dell'emittente e gli eventuali cambiamenti significativi verificatisi dalla fine dell'ultimo esercizio nella situazione finanziaria *e commerciale* dell'emittente, *nonché la sua strategia imprenditoriale e i suoi obiettivi di lungo periodo, sia in termini finanziari che non finanziari; l'emittente include, se del caso, un riferimento specifico di non meno di 400 parole alle incidenze economiche e finanziarie della COVID-19 sull'emittente e una dichiarazione riguardante le previste incidenze future della stessa*;
 - (b) le informazioni essenziali sulle azioni, *i diritti connessi alle azioni, tra cui eventuali limitazioni di tali diritti*, i motivi dell'emissione e il suo impatto sulla struttura patrimoniale complessiva dell'emittente, *una comunicazione della capitalizzazione e dell'indebitamento, una dichiarazione relativa al capitale circolante*, nonché l'utilizzo dei proventi.

Le informazioni contenute nel prospetto UE della ripresa sono scritte e presentate in forma facilmente analizzabile, concisa e comprensibile, e consentono agli investitori, **in particolare agli investitori non professionali**, di prendere decisioni di investimento informate. L'autorità competente considera anche se l'emittente ha comunicato le informazioni previste dalla regolamentazione ai sensi della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, del regolamento (UE) n. 596/2014 e, ove applicabile, le informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione.

Il prospetto UE della ripresa è un documento unico contenente le informazioni minime di cui all'allegato V bis. Ha una lunghezza massima ■ di 30 facciate di formato A4 quando stampato ed è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile.

Le informazioni incluse mediante riferimento in conformità dell'articolo 19 non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della lunghezza massima di 30 facciate di formato A4 di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Gli emittenti possono decidere l'ordine in cui le informazioni di cui all'allegato V bis sono esposte nel prospetto UE della ripresa.";

(5) all'articolo 20 è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 4, i termini di cui al paragrafo 2, primo comma, e al paragrafo 4 sono ridotti a cinque giorni lavorativi per un prospetto UE della ripresa redatto conformemente all'articolo 14 bis. L'emittente informa l'autorità competente almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la presentazione della domanda di approvazione.";

(6) all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. Un prospetto UE della ripresa redatto conformemente all'articolo 14 bis è classificato nel meccanismo di stoccaggio di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Per la classificazione dei prospetti UE della ripresa redatti a norma dell'articolo 14 bis possono essere utilizzati i dati impiegati per la classificazione dei prospetti redatti conformemente all'articolo 14, a condizione che i due tipi di prospetti siano differenziati in tale meccanismo di stoccaggio.";

(7) l'articolo 23 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Se il prospetto si riferisce all'offerta pubblica di titoli, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o imprecisione rilevanti ai sensi del paragrafo 1 siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente. **Il diritto di revoca è esercitabile entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento.** Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima alla quale il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento.";

(b) al paragrafo 3, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

- "3. Quando gli investitori acquistano o sottoscrivono titoli tramite un intermediario finanziario tra il momento in cui il prospetto per tali titoli è approvato e la chiusura del periodo **della prima** offerta ■ , se posteriore, ■ tale intermediario finanziario informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, di dove e quando tale supplemento sarebbe pubblicato, e che l'intermediario finanziario li aiuterebbe a esercitare il loro diritto di revocare l'accettazione in tal caso.

Se gli investitori di cui al primo comma del presente paragrafo hanno diritto alla revoca di cui al paragrafo 2, l'intermediario finanziario si mette in contatto con tali investitori entro il giorno lavorativo successivo **a quello in cui è stato pubblicato il supplemento. Onde evitare che si verificano situazioni in cui un investitore non soddisfa i requisiti necessari per ricevere informazioni dall'intermediario finanziario, le informazioni sul supplemento sono rese disponibili sul sito web dell'emittente;**"

- (8) è inserito il seguente articolo 47 bis:

"Articolo 47 bis

Limite temporale del prospetto UE per la ripresa

Il regime di cui all'articolo 14 bis **e all'articolo 23, paragrafi 2 e 3** scade il **31 dicembre 2022**.

I prospetti UE della ripresa redatti conformemente all'articolo 14 bis e approvati tra il [data di applicazione del presente regolamento] e il **31 dicembre 2022** continuano a essere disciplinati conformemente a detto articolo fino alla scadenza della loro validità o fino a che siano trascorsi dodici mesi dal **31 dicembre 2022**, se quest'ultima data è precedente alla prima.";

- (9) all'articolo 48, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La relazione valuta, tra l'altro, se la nota di sintesi del prospetto, i regimi di informativa di cui agli articoli 14, 14 bis e 15 e il documento di registrazione universale di cui all'articolo 9 restino mezzi appropriati alla luce degli obiettivi perseguiti. In particolare, la relazione comprende quanto segue:

- (a) il numero di prospetti UE della crescita dei soggetti di ciascuna delle quattro categorie di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a d) e un'analisi dell'evoluzione di ciascuno di tali numeri e delle tendenze nella scelta delle sedi di negoziazione da parte dei soggetti autorizzati a utilizzare il prospetto UE della crescita;
- (b) un'analisi per stabilire se il prospetto UE della crescita raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti autorizzati a utilizzarlo;
- (c) il numero di prospetti UE della ripresa approvati e un'analisi dell'evoluzione di tale numero **nonché una stima dell'effettiva capitalizzazione di mercato supplementare mobilitata da tali prospetti al momento dell'emissione, allo scopo di acquisire esperienze in relazione al prospetto UE della ripresa ai fini di una valutazione ex post**;
- (d) i costi di preparazione e per l'approvazione di un prospetto UE della ripresa rispetto ai costi attuali di un prospetto **standard, di un prospetto per le**

emissioni secondarie e di un prospetto UE della crescita, unitamente all'indicazione dei risparmi finanziari complessivi conseguiti e di quali costi potrebbero essere ridotti, nonché rispetto ai costi totali gravanti sugli emittenti, sugli offerenti e sugli intermediari finanziari ai fini della conformità al presente regolamento, nonché informazioni su tali costi in percentuale dei costi operativi;

- (e) un'analisi per stabilire se il prospetto UE della ripresa raggiunga **il giusto** equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti autorizzati a utilizzarlo, **come pure dell'accessibilità delle informazioni essenziali per gli investimenti.**";

(10) il testo figurante nell'allegato del presente regolamento è inserito come allegato V bis.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

"ALLEGATO V bis

INFORMAZIONI MINIME DA INCLUDERE NEL PROSPETTO UE DELLA RIPRESA

- I Nota di sintesi

Il prospetto UE per la ripresa comprende una nota di sintesi redatta a norma dell'articolo 7, paragrafo 12 bis. La nota di sintesi non è inclusa nel computo della lunghezza massima del prospetto UE della ripresa di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2, terzo comma.

I. Denominazione dell'emittente, paese di registrazione, link al sito web dell'emittente

L'obiettivo è identificare la società che emette le azioni *attraverso la sua ragione sociale e la sua denominazione commerciale*, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI), il suo *paese* di registrazione e il sito web in cui gli investitori possono reperire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti offerti o sui servizi prestati, sui principali mercati in cui compete, sulla sua struttura organizzativa e, ove applicabile, sulle informazioni incluse mediante riferimento.

II. Attestazione di responsabilità

L'obiettivo è identificare le persone responsabili della redazione del prospetto UE della ripresa e di includere un'attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel prospetto UE della ripresa sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.

Se contiene informazioni ottenute da terzi, l'attestazione ne indica la fonte o le fonti; se contiene dichiarazioni o relazioni attribuite ad una persona in qualità di esperto, l'attestazione fornisce le seguenti informazioni riguardanti tale persona:

- a) nome;
- b) indirizzo professionale;
- c) qualifiche; e
- d) eventuali interessi rilevanti nell'emittente.

L'attestazione indica l'autorità competente che ha approvato, *a norma del presente regolamento*, il prospetto UE della ripresa *in funzione della sua completezza, comprensibilità e coerenza delle informazioni ivi contenute*, precisa che tale approvazione non è un avallo dell'emittente e specifica che il prospetto UE della ripresa è stato redatto conformemente all'articolo 14 bis.

III. Fattori di rischio

Descrizione dei rischi rilevanti specifici all'emittente che possono influire sulla capacità di quest'ultimo di adempiere alle sue obbligazioni derivanti dai titoli, in un numero limitato di categorie, in una sezione intitolata "Fattori di rischio".

In ciascuna categoria sono definiti in primo luogo i rischi più significativi

emersi dalla valutazione dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenendo conto dell'impatto negativo sull'emittente e della probabilità che essi si verifichino. I fattori di rischio sono confermati dal contenuto del prospetto UE della ripresa.

IV. Bilancio

È richiesta la pubblicazione del bilancio (annuale e semestrale) relativo ai 12 mesi precedenti l'approvazione del prospetto UE della ripresa. Qualora siano stati pubblicati il bilancio annuale e il bilancio semestrale, è richiesto solo il bilancio annuale se è successivo al bilancio semestrale.

Il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ e al regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.

Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del prospetto UE della ripresa, esso fornisce o meno un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel prospetto UE della ripresa devono essere inserite le seguenti informazioni:

- (a) un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati;
- (b) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.

Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sul bilancio annuale ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.

È inclusa la descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali, oppure, in assenza di tali cambiamenti, è inserita un'idonea dichiarazione negativa.

Ove applicabile, sono incluse anche le informazioni proforma.

¹⁰ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

¹¹ Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

IV bis. Politica dei dividendi

Descrizione della politica dell'emittente in materia di distribuzione dei dividendi e delle eventuali restrizioni vigenti in materia, nonché di riacquisto di azioni proprie.

V. Informazioni sulle tendenze previste

L'obiettivo è includere una descrizione di quanto segue:

- (a) le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell'ultimo esercizio fino alla data del prospetto UE della ripresa;
 - (b) informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'emittente almeno per l'esercizio in corso.
- (b bis) informazioni sulla strategia e gli obiettivi aziendali a breve e a lungo termine dell'emittente, sia finanziari che non finanziari, nel contesto della crisi della COVID-19, se del caso.***

Se non vi sono cambiamenti di rilievo delle tendenze di cui alla lettera a) o b) della presente sezione, è necessaria una dichiarazione in tal senso.

VI. Prezzo d'offerta definitivo e importo delle azioni, compresi l'impegno irrevocabile degli azionisti al di sopra del 5 % e i nominativi dei sottoscrittori.

L'obiettivo è esporre le informazioni specifiche sul corrispettivo dell'offerta di azioni e presentare informazioni sugli impegni irrevocabili da parte dei principali azionisti a sottoscrivere più del 5 % dell'offerta e sugli accordi di sottoscrizione.

VII. Dove e quando sottoscrivere le azioni

L'obiettivo è fornire ***le seguenti*** informazioni essenziali sulle azioni offerte al pubblico:

- (a) il codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN);***
- (b) i diritti connessi alle azioni, la procedura per esercitarli ed eventuali limitazioni di tali diritti;***
- (c) il luogo in cui possono essere sottoscritte le azioni, nonché il periodo di tempo, comprese le eventuali modifiche, durante il quale l'offerta sarà aperta e una descrizione della procedura di presentazione delle domande insieme alla data di emissione delle nuove azioni.

VIII. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

L'obiettivo è fornire informazioni sulle ragioni dell'offerta e, ove applicabile, la stima dell'importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi.

Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, indica l'ammontare e le fonti

degli altri finanziamenti necessari. Devono essere inoltre fornite informazioni riguardo all'impiego dei proventi per acquisire attività, qualora ciò non accada nel corso del normale svolgimento dell'attività, per finanziare acquisizioni annunciate di altre attività d'impresa, o per estinguere, ridurre o riscattare i debiti.

VIII bis. Fruizione di sostegno sotto forma di aiuti di Stato

L'obiettivo è indicare se l'emittente ha beneficiato di aiuti di Stato sotto qualsiasi forma nel contesto della ripresa e precisare la finalità degli aiuti, il tipo di strumento e l'entità degli aiuti ricevuti nonché le eventuali condizioni di tali aiuti.

IX bis. Capitalizzazione e indebitamento

Dichiarazione sulla capitalizzazione e sull'indebitamento (distinguendo tra indebitamento garantito e non garantito e coperto e non coperto da garanzia reale) a una data non anteriore di oltre 90 giorni a quella del documento. Il termine "indebitamento" comprende anche l'indebitamento indiretto e soggetto a condizioni.

Nel caso di modifiche sostanziali della posizione di capitalizzazione e di indebitamento dell'emittente entro il periodo di 90 giorni, devono essere fornite informazioni supplementari mediante la presentazione di una descrizione delle modifiche o mediante l'aggiornamento di tali dati.

X. Dichiarazione relativa al capitale circolante

L'obiettivo è indicare, *con una dichiarazione*, se il capitale circolante è sufficiente *o meno* per rispondere alle esigenze dell'emittente. *Se il capitale circolante è insufficiente, è opportuno* fornire informazioni sulle modalità proposte dall'emittente per reperire il capitale circolante aggiuntivo necessario.

XI. Conflitti di interesse

L'obiettivo è fornire informazioni su eventuali conflitti di interesse riguardanti l'emissione.

XII. Diluizione e assetto azionario dopo l'emissione

L'obiettivo è fornire informazioni sulle partecipazioni al capitale azionario *e sulla diluizione dello stesso* e sui diritti di voto *di cui godranno gli azionisti esistenti dell'emittente* dopo l'aumento di capitale derivante dall'offerta pubblica."

11.11.2020

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD))

Relatrice per parere: Virginie Joron

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ stabilisce i requisiti per la redazione, l'approvazione e la distribuzione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato dell'Unione. Nell'ambito delle misure volte ad aiutare gli emittenti a riprendersi dallo shock economico provocato dalla pandemia di COVID-19 sono necessarie modifiche mirate al regime del prospetto. Tali modifiche dovrebbero consentire agli

Emendamento

(2) Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ stabilisce i requisiti per la redazione, l'approvazione e la distribuzione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato dell'Unione. Nell'ambito delle misure volte ad aiutare gli emittenti a riprendersi dallo shock economico provocato dalla pandemia di COVID-19 sono necessarie modifiche mirate al regime del prospetto, **a condizione che rispettino i principi del**

emittenti e agli intermediari finanziari di ridurre i costi e liberare risorse per la fase della ripresa immediatamente successiva alla crisi.

mercato unico europeo e prestino attenzione alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese (PMI) e delle start-up. Tali modifiche dovrebbero consentire agli emittenti e agli intermediari finanziari di ridurre i costi e liberare risorse per la fase della ripresa immediatamente successiva alla crisi. ***Dette modifiche dovrebbero inoltre tutelare gli interessi degli investitori al dettaglio e dei consumatori al fine di incentivare la partecipazione finanziaria e trasformare i risparmiatori in investitori. Per le PMI, gli imprenditori e l'economia sociale l'accesso al finanziamento azionario è diventato ancora più essenziale ai fini della ripresa dalla crisi della COVID-19.***

¹⁴ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

¹⁴ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) La crisi della COVID-19 rende più fragili e vulnerabili le imprese dell'Unione, in particolare le PMI e le start-up. Ove opportuno, al fine di agevolare e diversificare le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione, con un'attenzione particolare alle PMI, comprese le start-up e le imprese a media capitalizzazione, l'eliminazione delle barriere ingiustificate e della burocrazia può contribuire a promuovere la loro capacità di accedere ai mercati azionari e a opportunità di investimento più

diversificate, a più lungo termine e più competitive, sia per i grandi investitori che per quelli al dettaglio. A tale riguardo il presente regolamento dovrebbe altresì permettere ai potenziali investitori di ottenere più facilmente informazioni sulle opportunità di investimento nelle imprese, dal momento che spesso incontrano difficoltà nel valutare le imprese piccole e giovani con una storia breve alle spalle, una situazione che limita l'avvio di nuove imprese innovative, in particolare da parte di imprenditori giovani.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Gli enti creditizi si sono attivati nella ripresa per sostenere le imprese che avevano bisogno di finanziamenti e dovrebbero essere un pilastro fondamentale della ripresa. Il regolamento (UE) 2017/2019 riconosce agli enti creditizi il diritto ad un'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto in caso di offerta di determinati titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto fino a un importo totale di 75 milioni di EUR in un periodo di 12 mesi. Tale soglia di esenzione dovrebbe essere innalzata per un periodo di tempo limitato al fine di promuovere la raccolta di fondi per gli enti creditizi e consentire loro di avere un certo margine per sostenere i loro clienti nell'economia reale. Poiché tale misura è limitata alla fase della ripresa, dovrebbe essere disponibile per un periodo limitato di **18** mesi.

Emendamento

(3) Gli enti creditizi si sono attivati nella ripresa per sostenere le imprese che avevano bisogno di finanziamenti e dovrebbero essere un pilastro fondamentale della ripresa. Il regolamento (UE) 2017/2019 riconosce agli enti creditizi il diritto ad un'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto in caso di offerta di determinati titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto fino a un importo totale di 75 milioni di EUR in un periodo di 12 mesi. Tale soglia di esenzione dovrebbe essere innalzata per un periodo di tempo limitato al fine di promuovere la raccolta di fondi per gli enti creditizi e consentire loro di avere un certo margine per sostenere i loro clienti nell'economia reale. Poiché tale misura è limitata alla fase della ripresa, dovrebbe essere disponibile per un periodo limitato di **21** mesi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno che il prospetto UE della ripresa includa una breve nota di sintesi che dovrebbe servire come fonte utile di informazione per gli investitori, in particolare gli investitori al dettaglio. Tale nota dovrebbe ***essere una parte autonoma*** del prospetto UE della ripresa e contenere le informazioni ***fondamentali*** di cui gli investitori hanno bisogno per decidere quali offerte e ammissioni alla negoziazione di titoli intendono esaminare ulteriormente, procedendo all'analisi dell'intero prospetto allo scopo di assumere una decisione.

Emendamento

(7) È opportuno che il prospetto UE della ripresa includa una breve nota di sintesi che dovrebbe servire come fonte utile di informazione per gli investitori, in particolare gli investitori al dettaglio, ***i risparmiatori, le PMI e le start-up***. Tale nota dovrebbe ***figurare all'inizio*** del prospetto UE della ripresa e contenere le informazioni ***essenziali, accurate e aggiornate*** di cui gli investitori hanno bisogno per decidere quali offerte e ammissioni alla negoziazione di titoli intendono esaminare ulteriormente, procedendo ***successivamente*** all'analisi dell'intero prospetto allo scopo di assumere una decisione. ***È essenziale un approccio al mercato unico che eviti la frammentazione tra gli Stati membri nella creazione del prospetto UE della ripresa. Per garantire un siffatto approccio è opportuno assicurare l'accesso al prospetto UE della ripresa in tutti gli Stati membri come pure il coordinamento per quanto concerne la lingua, il formato e le modalità di accesso al prospetto, al fine di consentire agli investitori di effettuare la propria valutazione e di comprendere autonomamente i rischi dell'investimento.***

Emendamento 5

**Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Pratiche non armonizzate riguardo alla struttura delle informazioni presentate nel prospetto UE della ripresa potrebbero ostacolare la chiara comprensione dei rischi dell'investimento da parte degli investitori potenziali e aumentare la frammentazione del mercato. Nell'ottica di garantire un livello adeguato di chiarezza in tutta l'Unione, le

informazioni dovrebbero essere fornite in modo chiaro e comprensibile onde consentire ai singoli investitori di valutare e comprendere autonomamente i rischi dell'investimento. Tali informazioni dovrebbero essere rese facilmente accessibili dall'autorità competente dello Stato membro in cui è emessa l'offerta e dall'emittente, ove possibile. Gli emittenti dovrebbero presentare le informazioni di cui all'allegato V bis nello stesso ordine in cui esse figurano in tale allegato.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il regolamento (UE) 2017/1129 impone agli intermediari finanziari di informare gli investitori della possibilità di un supplemento e, a determinate condizioni, di contattare gli investitori lo stesso giorno della sua pubblicazione. La gamma di investitori da contattare **e il termine ultimo per contattarli** possono far sorgere difficoltà. Al fine di fornire assistenza e liberare risorse per gli intermediari finanziari mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione degli investitori, occorre prevedere un regime più proporzionato. Tale regime dovrebbe specificare quali investitori dovrebbero essere contattati dagli intermediari finanziari quando viene pubblicato un supplemento e estendere il termine per contattarli.

Emendamento

(10) Il regolamento (UE) 2017/1129 impone agli intermediari finanziari di informare gli investitori della possibilità di un supplemento e, a determinate condizioni, di contattare gli investitori lo stesso giorno della sua pubblicazione. **Il termine ultimo per contattare gli investitori e** la gamma di investitori da contattare possono far sorgere difficoltà **per gli intermediari finanziari**. Al fine di fornire assistenza e liberare risorse per gli intermediari finanziari mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione degli investitori, occorre prevedere un regime più proporzionato. Tale regime dovrebbe specificare quali investitori dovrebbero essere contattati dagli intermediari finanziari quando viene pubblicato un supplemento e **dovrebbe** estendere il termine per contattarli.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Poiché il prospetto UE della ripresa è limitato alla fase della ripresa, il regime di tale prospetto dovrebbe scadere **18** mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Al fine di garantire la continuità dei prospetti UE della ripresa, è opportuno che i prospetti approvati prima della scadenza del regime beneficiano di una disposizione di grandfathering.

Emendamento

(11) Poiché il prospetto UE della ripresa è limitato alla fase della ripresa, il regime di tale prospetto dovrebbe scadere **21** mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Al fine di garantire la continuità dei prospetti UE della ripresa, è opportuno che i prospetti **UE della ripresa** approvati prima della scadenza del regime beneficiano di una disposizione di grandfathering.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Prima del 21 luglio 2022 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. Tale riesame dovrebbe valutare anche se il regime di informativa per i prospetti UE della ripresa sia adeguato per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento.

Emendamento

(12) Prima del 21 luglio 2022 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. Tale riesame dovrebbe valutare anche se il regime di informativa per i prospetti UE della ripresa sia adeguato per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, **e in caso affermativo integrare nella proposta legislativa una forma permanente di prospetto che riduca gli oneri per le emissioni secondarie coperte dal prospetto UE della ripresa. Tale valutazione dovrebbe esaminare se il prospetto UE della ripresa assicura un giusto equilibrio tra la riduzione degli oneri amministrativi per l'emittente e la protezione degli investitori.**

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) 2017/1129

Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera k – parte introduttiva

Testo della Commissione

k) dal [data di applicazione del presente regolamento] al [**18** mesi dalla data di applicazione del presente regolamento], i titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti calcolato su un periodo di 12 mesi sia inferiore a 150 000 000 di EUR per ente creditizio, a condizione che tali titoli:

Emendamento

k) dal [data di applicazione del presente regolamento] al [**21** mesi dalla data di applicazione del presente regolamento], i titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti calcolato su un periodo di 12 mesi sia inferiore a 150 000 000 di EUR per ente creditizio, a condizione che tali titoli:

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2017/1129

Articolo 7 – paragrafo 12 bis – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) redatta conformemente all'articolo 27 del presente regolamento;

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2017/1129

Articolo 7 – paragrafo 12 bis – lettera c – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) un'introduzione, contenente ***un'avvertenza*** ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo;

i) un'introduzione, contenente ***le avvertenze e la data di approvazione del prospetto*** ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo;

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2017/1129

Articolo 14 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le informazioni essenziali sulle azioni, i motivi dell'emissione e il suo impatto sulla struttura patrimoniale complessiva dell'emittente, nonché *sull'utilizzo* dei proventi.

Emendamento

(b) le informazioni essenziali sulle azioni, ***i diritti connessi ai titoli, comprese eventuali limitazioni e procedure per l'esercizio di tali diritti***, i motivi dell'emissione e il suo impatto sulla struttura patrimoniale complessiva dell'emittente, ***una dichiarazione di mezzi propri e indebitamento, una dichiarazione relativa al capitale circolante*** nonché *l'utilizzo* dei proventi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2017/1129

Articolo 14 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le informazioni contenute nel prospetto UE della ripresa sono scritte e presentate in forma facilmente analizzabile, concisa e comprensibile, ***e consentono agli*** investitori di prendere decisioni di investimento informate. L'autorità competente considera anche se l'emittente ha comunicato le informazioni previste dalla regolamentazione ai sensi della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, del regolamento (UE) n. 596/2014 e, ove applicabile, le informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione.

Emendamento

Le informazioni contenute nel prospetto UE della ripresa sono scritte ***in un linguaggio semplice, conciso e comprensibile*** e presentate in forma ***intelligibile***, facilmente analizzabile, concisa e comprensibile ***per gli*** investitori, ***in particolare le PMI e i risparmiatori, per consentire loro*** di prendere decisioni di investimento informate. L'autorità competente considera anche se l'emittente ha comunicato le informazioni previste dalla regolamentazione ai sensi della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, del regolamento (UE) n. 596/2014 e, ove applicabile, le informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione. ***L'autorità competente garantisce che il prospetto UE della ripresa sia facilmente accessibile per gli investitori.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2017/1129

Articolo 14 bis – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

Gli emittenti *possono decidere* l'ordine in cui le informazioni di cui all'allegato V bis sono *esposte nel prospetto UE della ripresa.*";

Emendamento

Quando presentano le necessarie informazioni nel prospetto UE della ripresa, gli emittenti *dovrebbero seguire* l'ordine in cui le informazioni di cui all'allegato V bis sono *presentate.*";

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE) 2017/1129

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

"2. Se il prospetto si riferisce all'offerta pubblica di titoli, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro **tre** giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o imprecisione rilevanti ai sensi del paragrafo 1 siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima alla quale il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento.";

Emendamento

"2. Se il prospetto si riferisce all'offerta pubblica di titoli, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro **due** giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o imprecisione rilevanti ai sensi del paragrafo 1 siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima alla quale il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento.";

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) 2017/1129

Articolo 23 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) è aggiunto il seguente paragrafo:

"7 bis. I termini di cui all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, dovrebbero scadere 21 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento.";

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2017/1129

Articolo 47 bis – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il regime di cui all'articolo 14 bis scade il [18 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].

Il regime di cui all'articolo 14 bis scade il [21 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2017/1129

Articolo 47 bis – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I prospetti UE della ripresa redatti conformemente all'articolo 14 bis e approvati tra il [data di applicazione del presente regolamento] e il [18 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] continuano a essere disciplinati conformemente a detto articolo fino alla scadenza della loro validità o fino a che siano trascorsi dodici mesi dal [18 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento], se quest'ultima data è precedente alla prima.";

I prospetti UE della ripresa redatti conformemente all'articolo 14 bis e approvati tra il [data di applicazione del presente regolamento] e il [21 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento] continuano a essere disciplinati conformemente a detto articolo fino alla scadenza della loro validità o fino a che siano trascorsi dodici mesi dal [21 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento], se quest'ultima data è precedente alla prima.";

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2017/1129

Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) un'analisi per stabilire se il prospetto UE della crescita raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti autorizzati a utilizzarlo;

Emendamento

(b) un'analisi per stabilire se il prospetto UE della crescita raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori, ***in particolare gli investitori al dettaglio, le PMI e le start-up***, e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti autorizzati a utilizzarlo;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2017/1129

Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il numero di prospetti UE della ripresa approvati e un'analisi dell'evoluzione di tale numero;

Emendamento

(c) il numero di ***prospetti standard, prospetti UE della crescita e*** prospetti UE della ripresa approvati e un'analisi dell'evoluzione di tale numero;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2017/1129

Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) un'analisi per stabilire ***se il*** prospetto UE della ripresa raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti autorizzati a utilizzarlo.";

Emendamento

(e) un'analisi per stabilire ***l'impatto del*** prospetto UE della ripresa ***e se esso*** raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori, ***in particolare gli investitori al dettaglio, le PMI e le start-up, l'accessibilità delle informazioni*** e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti autorizzati a utilizzarlo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2017/1129

Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) un'analisi dell'eventuale necessità di modificare i requisiti stabiliti negli allegati;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2017/1129

Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) il volume degli investimenti ritirati dagli investitori nell'esercizio del loro diritto di revoca e la relativa quota sul volume totale degli investimenti, distinguendo tra prospetti standard, prospetti UE della crescita e prospetti UE della ripresa; sulla base di tali dati, un'analisi per stabilire se la durata e la natura del diritto di revoca siano appropriate e non compromettano l'efficienza del processo di raccolta di capitale o la tutela degli investitori;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2017/1129

Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e quater) i tipi e le tendenze dei comportamenti irregolari e fraudolenti di investitori, emittenti, offerenti o

intermediari finanziari e terzi che si verificano in relazione al presente regolamento;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2017/1129

Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e quinquies) un'analisi dei rischi, dei costi e dei benefici per stabilire se i prospetti UE della ripresa possano diventare una forma permanente di prospetto.";

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Allegato I

Regolamento (UE) 2017/1129

Allegato V bis – sezione I – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo è identificare la società che emette le azioni, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI), il suo Stato membro di registrazione e **il sito** web in cui gli investitori possono reperire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti offerti o sui servizi prestati, sui principali mercati in cui compete, sulla sua struttura organizzativa e, ove applicabile, sulle informazioni incluse mediante riferimento.

L'obiettivo è **promuovere una maggiore trasparenza e** identificare la società che emette le azioni, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI), il suo Stato membro di registrazione e **l'eventuale** sito web in cui gli investitori possono reperire informazioni sulle attività aziendali **e l'avvertenza di cui alla sezione IV, quarto comma, del presente allegato**, sui prodotti offerti o sui servizi prestati, sui principali mercati in cui compete, sulla sua struttura organizzativa e, ove applicabile, sulle informazioni incluse mediante riferimento.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Allegato I

Regolamento (UE) 2017/1129

Testo della Commissione

L'obiettivo è descrivere i rischi più rilevanti specifici all'emittente e alle azioni.

Emendamento

Descrizione dei rischi rilevanti specifici all'emittente che possono influire sulla capacità dell'emittente di adempiere alle sue obbligazioni derivanti dai titoli, in un numero limitato di categorie, in una sezione intitolata "Fattori di rischio".

In ciascuna categoria sono definiti in primo luogo i rischi più significativi emersi dalla valutazione dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenendo conto dell'impatto negativo sull'emittente e della probabilità che essi si verifichino. I fattori di rischio sono dichiarati nel documento di registrazione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Allegato I

Regolamento (UE) 2017/1129

Allegato V bis – sezione IX – titolo

Testo della Commissione

IX. Dichiarazione relativa al capitale circolante

Emendamento

IX. Dichiarazione relativa al capitale circolante ***e dichiarazione di mezzi propri e indebitamento***

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Allegato I

Regolamento (UE) 2017/1129

Allegato V bis – sezione IX

Testo della Commissione

L'obiettivo è indicare se il capitale circolante è sufficiente per rispondere alle esigenze attuali dell'emittente ***o, in caso contrario, fornire informazioni sulle***

Emendamento

L'obiettivo è ***fornire informazioni sui mezzi propri e l'indebitamento dell'emittente e*** indicare se il capitale circolante è sufficiente per rispondere alle

modalità proposte dall'emittente per reperire il capitale circolante aggiuntivo necessario.

esigenze attuali dell'emittente. ***Se il capitale non è sufficiente, è necessario fornire una chiara descrizione delle*** modalità proposte dall'emittente per reperire il capitale circolante aggiuntivo necessario.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica del regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto di recupero dell'UE e gli adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, per favorire la ripresa dopo la pandemia di COVID-19
Riferimenti	COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 14.9.2020
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 14.9.2020
Relatore(trice) per parere Nomina	Virginie Joron 2.9.2020
Approvazione	9.11.2020
Esito della votazione finale	+ : 44 - : 0 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoș, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róza Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marco Campomenosi

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

44	+
ECR	Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek
GUE/NGL	Kateřina Konečnám, Anne-Sophie Pelletier
ID	Alessandra Basso, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle
NI	Miroslav Radačovský, Marco Zullo
PPE	Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róza Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, Ivan Štefanec
Renew	Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard
S&D	Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose
Verts/ALE	Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica del regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto di recupero dell'UE e gli adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, per favorire la ripresa dopo la pandemia di COVID-19
Riferimenti	COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)
Presentazione della proposta al PE	27.7.2020
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 14.9.2020
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	IMCO 14.9.2020
Relatori Nomina	Ondřej Kovařík 7.9.2020
Approvazione	19.11.2020
Esito della votazione finale	+: 47 –: 5 0: 7
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Manon Aubry, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Maximilian Krah, Ville Niinistö, Mick Wallace
Deposito	19.11.2020

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

47	+
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtzos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Inese Vaidere
S&D	Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli
Renew	Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin
Verts/ALE	Sven Giegold, Claude Gruffat, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Ernest Urtsun
ECR	Derk Jan Eppink, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Johan Van Oortveldt, Roberts Zīle
NI	Piernicola Pedicini

5	-
S&D	Aurore Lalucq
Verts/ALE	Stasys Jakeliūnas
GUE/NGL	Manon Aubry, José Gusmão, Mick Wallace

7	0
ID	Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti